

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 05/02/2026

FATTO

Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto in data 24 aprile 2024 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, rimborsabile in 84 rate mensili. In data 1° ottobre 2025 l'intermediario elaborava un conteggio estintivo con chiusura contabile al 31 ottobre 2025; sulla base di tale conteggio il ricorrente provvedeva, in data 7 ottobre 2025, al pagamento del debito residuo per € 8.129,50. Il ricorrente contesta, da un lato, la mancata riduzione proporzionale, secondo il criterio pro rata temporis, di costi contrattuali ulteriori rispetto agli interessi, che individua nelle commissioni di intermediazione e nel premio assicurativo, assumendo che la differenza tra TAN e TAEG dimostrerebbe l'esistenza di tali oneri. Dall'altro lato, lamenta l'addebito della rata di ottobre 2025, ritenendola non dovuta in quanto il finanziamento sarebbe stato estinto nel corso del medesimo mese. Chiede pertanto la restituzione delle somme che assume indebitamente trattenute, oltre agli interessi legali.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, rappresenta che il finanziamento prevedeva esclusivamente interessi corrispettivi e oneri fiscali per € 18,00, questi ultimi non ripetibili per loro natura. Evidenzia che gli interessi non maturati sono stati regolarmente decurtati in sede di estinzione anticipata e che i premi

assicurativi erano integralmente a carico del finanziatore, come indicato nel SECCI. Quanto alla rata di ottobre 2025, precisa che il conteggio estintivo era stato elaborato con riferimento alla chiusura contabile del 31 ottobre 2025 e che, pertanto, la rata scadente in tale mese era correttamente considerata dovuta. Conclude per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche il ricorrente ribadisce che la differenza tra TAN e TAEG dimostrerebbe l'esistenza di costi accessori non restituiti e sostiene che l'intermediario avrebbe omesso di riconoscere la restituzione proporzionale di tali oneri. Afferma inoltre che la rata di ottobre 2025 sarebbe stata rimborsata solo successivamente e che, dopo l'estinzione del finanziamento, sarebbe stata trattenuta anche una rata nel mese di novembre 2025, anch'essa non dovuta, chiedendone la restituzione con gli interessi.

L'intermediario, nelle controrepliche, ribadisce che lo scostamento tra TAN e TAEG è imputabile esclusivamente agli oneri fiscali, non soggetti a rimborso, e che non sussistono ulteriori costi posti a carico del cliente. Conferma la correttezza del conteggio estintivo, evidenziando che la rata di ottobre 2025 era compresa nel periodo di validità del conteggio stesso e doveva ritenersi dovuta. Quanto alla rata di novembre 2025, precisa di avere provveduto al rimborso della relativa trattenuta che era indebita e insiste per il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Con riguardo alla contestazione relativa alla mancata riduzione proporzionale di ulteriori costi contrattuali, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che le uniche voci di costo poste a carico del ricorrente erano gli interessi corrispettivi e gli oneri fiscali. Il differenziale tra TAN e TAEG trova giustificazione nell'inclusione degli oneri fiscali nella base di calcolo del TAEG. Non emergono commissioni di intermediazione o premi assicurativi posti a carico del cliente suscettibili di riduzione ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. Gli interessi non maturati risultano essere stati correttamente decurtati in sede di estinzione anticipata, mentre le imposte, per espressa previsione normativa, non sono soggette a restituzione. La domanda di ulteriore rimborso deve pertanto essere respinta.

Quanto alla rata di ottobre 2025, risulta che il conteggio estintivo del 1° ottobre 2025 fosse riferito a chiusura contabile del 31 ottobre 2025 e che le rate scadessero l'ultimo giorno del mese. Ne consegue che, alla data del pagamento del 7 ottobre 2025, la rata di ottobre non risultava ancora saldata e veniva legittimamente considerata tra quelle dovute ai fini del calcolo del debito residuo. Il pagamento estintivo intervenuto prima della scadenza non esclude la debenza della rata cosiddetta "viaggiante" inclusa nel periodo di validità del conteggio, secondo un orientamento consolidato dei Collegi in fattispecie

analoghe. L'addebito della rata di ottobre 2025 deve quindi ritenersi conforme alle condizioni contrattuali e alla disciplina applicabile.

Con riferimento alla dedotta trattenuta della rata di novembre 2025, la relativa domanda risulta formulata per la prima volta in sede di repliche. Secondo l'orientamento costante dell'Arbitro, nel procedimento ABF non è ammissibile l'introduzione di domande nuove rispetto a quelle articolate nel ricorso, essendo consentita soltanto la puntualizzazione delle richieste già proposte. In ogni caso, non emerge dagli atti una prova idonea a dimostrare la sussistenza di un credito residuo in capo al ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE